

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 33 DEL 07.05.2025

31 MAGGIO 2025 SCADENZA RATA ROTTAMAZIONE -QUATER

I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-*quater* ed hanno versato regolarmente gli importi fino ad oggi dovuti dovranno versare il 31 maggio 2025 l'ottava rata.

Il versamento della rata verrà considerato tempestivo se effettuato entro il 09 giugno, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018.

Laddove il suddetto adempimento non venisse effettuato in maniera tempestiva e precisa, l'intera procedura cesserà di produrre effetti ed il contribuente perderà i correlati benefici. Infatti, l'omesso e/o insufficiente e/o tardivo versamento delle rate comporta l'inefficacia dell'intera procedura con irrimediabile perdita di tutti i benefici in termini di sanzioni ed interessi ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

TFR EROGATO MENSILMENTE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 616 del 2025 ha chiarito che non è ammissibile l'erogazione sistematica e automatica del rateo mensile del TFR in busta paga in quanto viola la finalità previdenziale, compromettendone la legittimità.

Nella predetta nota l'INL si esprime sulla legittimità della prassi di anticipare in busta paga mensilmente il trattamento di fine rapporto (TFR).

Tale anticipazione può essere considerata legittima solo se è stata effettuata nel termine del regime sperimentale individuato dalla L. 190/2014, ossia per periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, nonché nelle casistiche espressamente previste dall'art. 2120 c.c..

L'art. 2120 c.c. disciplina sia le modalità di calcolo del TFR nonché le condizioni, in presenza delle quali, può essere richiesta l'anticipazione del trattamento di fine rapporto (con almeno otto anni alle dipendenze dello stesso datore e per una sola volta nella misura massima non superiore al 70% rapportato al trattamento al quale avrebbe avuto diritto al momento della richiesta).

Le richieste del TFR sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o periodi di fruizione dei congedi parentali correlati alla formazione alla luce di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 53/2000

Gli accordi individuali e la contrattazione collettiva possono stabilire condizioni di miglior favore: quest'ultima, in presenza di più istanze, può fissare criteri di priorità.

Fuori da queste casistiche l'erogazione monetaria mensile non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione e, pertanto, assoggettata all'obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 22.02.2021, n. 4670.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti.